



Comune di Teglio Veneto

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI
PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA'**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 30.10.2018

Art.1
OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale, promuove e favorisce l'apporto di persone singole e di gruppi alle iniziative promosse dal Comune, dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, restando l'attività di volontariato resa da Enti disciplinata dalla normativa vigente.
3. Il servizio di volontariato comunale è svolto da cittadini in modo gratuito, libero (ovvero consapevole, informato e non condizionato da uno stato di bisogno), personale, spontaneo, senza fini di lucro, a scopo solidaristico, a beneficio della comunità territoriale e del suo bene comune.
4. L'attività di volontariato è da intendersi occasionale ed accessoria, ovvero aggiuntiva e complementare alle ordinarie attività dell'apparato organizzativo comunale all'interno del quale si inserisce quale strumento mai sostitutivo delle risorse umane normalmente destinate al servizio di utilità sociale.
5. Il servizio di volontariato investe le attività di cui al successivo articolo.

Art.2
CRITERI GENERALI DI UTILIZZO

1. L'Amministrazione comunale può avvalersi di volontari per attività non gestibili in convenzione con Enti o Associazioni, sia per inesistenza di tali soggetti sul territorio, sia per loro indisponibilità, sia, infine, per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività richieste.
2. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.
3. Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:
 - a. Protezione civile, attraverso i gruppi comunali/intercomunali che, essendo alle dirette dipendenze del Sindaco quale autorità comunale di Protezione Civile, non sono Associazioni di volontariato ma diretta emanazione dell'Amministrazione comunale;
 - b. utilizzo automezzi comunali per servizi alla persona con particolare riguardo agli anziani, minori e disabili;
 - c. assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani ed ai portatori di handicap;
 - d. accompagnamento alunni per servizio di trasporto scolastico;
 - e. trasporto alunni e persone disagiate;
 - f. assistenza ed accompagnamento anziani e disagiati;
 - g. vigilanza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche;
 - h. trasporto materiali (es. rifiuti ingombranti) a sostegno di persone disagiate;
 - i. sorveglianza, gestione e manutenzione di aree pubbliche destinate allo svago ed alla ricreazione;
 - j. vigilanza per la pulizia di boschi e strade;
 - k. attività finalizzate alla protezione civile delle popolazioni;
 - l. informazione ed educazione ambientale
 - m. organizzazione e sostegno ad attività culturali e sociali;
 - n. assistenza ed apporto ai servizi bibliotecari;
 - o. assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi;
 - p. assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.);
 - q. piccole manutenzioni di spazi e strutture pubbliche;
 - r. supporto e collaborazione con la Polizia Municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere culturale, sportivo, civile e turistico, le attività scolastiche;

- s. compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e degli edifici pubblici;
 - t. servizio di pre-scuola e doposcuola;
4. Nei citati settori di intervento, il ricorso all'attività di volontariato è stabilito dalla Giunta Comunale che impartisce le dovute direttive.

Art.3

MODALITÀ E CRITERI DI AFFIDAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale può emanare apposito avviso per invitare i cittadini disponibili a presentare domanda finalizzata a svolgere attività di volontariato.
2. Le domande sono presentate a mezzo degli appositi moduli.
3. L'affidamento dell'attività di volontariato è effettuata dal responsabile dell'ufficio comunale competente sulle materie interessate dalla specifica attività di volontariato.
4. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività la preventiva integrale accettazione scritta del presente regolamento.

Art.4

REQUISITI SOGGETTIVI

1. Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente regolamento gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
 - a. residenza nel Comune;
 - b. età superiore ad anni 18 e non superiore agli anni 80;
 - c. godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
 - d. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico;
 - e. per coloro i quali possesso della patente di categoria B in corso di validità che non presenti provvedimenti ostativi alla guida.

Art. 5

QUALIFICAZIONE GIURIDICA E FISCALE DELL'INCARICO

1. Il servizio di volontariato non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività comunali.
2. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.
3. L'affidamento dell'incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato, ancorché a termine.
4. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

Art. 6

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI

1. È istituito, presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Teglio Veneto, il registro generale nel quale i singoli volontari sono iscritti. Le risultanze del registro, aggiornate, fanno fede ai fini della individuazione dei soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa, con oneri a carico del Comune, contro gli infortuni, le malattie professionali e la responsabilità civile per i danni conseguenti allo svolgimento dell'attività. Qualora il volontario intenda cancellarsi dal registro, effettua apposita comunicazione all'Ufficio. La cancellazione ha effetto dalla data di presentazione della comunicazione.
2. Ciascun Responsabile di Settore è incaricato della formazione ed aggiornamento della parte del Registro generale riguardante i volontari che operano nel settore di propria competenza.

Art.7

RIMBORSO SPESE

1. L'attività di volontariato è prestata in modo gratuito e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

2. L'Amministrazione comunale si impegna a rimborsare ai volontari, previa presentazione di idonea documentazione, esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività espletata, oggettivamente necessarie e preventivamente autorizzate, nei limiti degli stanziamenti e delle condizioni preventivamente stabiliti dalla Giunta comunale. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art.8

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

1. Il responsabile dell'ufficio comunale competente sulle materie interessate dalla specifica attività di volontariato, provvede, avvalendosi del personale comunale, ad organizzare, coordinare, sovrintendere, verificare ed accertare le prestazioni rese dai volontari.
2. Il responsabile verifica che i volontari svolgano le attività con modalità corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.
3. Il responsabile verifica i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i beneficiari.
4. All'inizio dell'attività, il responsabile predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Art.9

ASSICURAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione Comunale si impegna, inoltre, a osservare gli obblighi di Legge correlati alla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m. e i..

Art.10

DOVERI DEI VOLONTARI

1. Ciascun volontario è tenuto, a pena di revoca dell'incarico, a
 - a. svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, in conformità dell'interesse pubblico, in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento nonché delle direttive impartite dal responsabile dell'ufficio;
 - b. rispettare gli orari di attività prestabiliti;
 - c. tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione; rispettare il Codice di comportamento per i pubblici dipendenti;
 - d. tenere verso i dipendenti comunali un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e collaborazione;
 - e. non dedicarsi, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l'incarico;
 - f. notificare tempestivamente all'ufficio comunale competente eventuali assenze o impedimenti a svolgere le proprie mansioni;
 - g. segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedano l'intervento di personale comunale.
 - h. Osservanza del codice di comportamento.
2. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi l'Amministrazione ed i suoi dipendenti sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art.11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a norma dello Statuto comunale.
-